

**ACCORDO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE DI SETTORE SUL PROVVEDIMENTO DEL  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 12 MAGGIO 2011, N. 192**

Il giorno 24 luglio 2014

**tra**

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

**e**

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILCA

**Premesso che**

- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali" stabilisce che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e disciplina, tra l'altro, compiti e funzioni del Garante per la protezione dei dati personali;
- il Garante per la protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato, in data 12 maggio 2011, il Provvedimento n. 192 avente ad oggetto "Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie"; in data 18 luglio 2013 e 22 maggio 2014, lo stesso Garante ha emanato i Provvedimenti n. 357 e 257 e ne ha differito il termine inizialmente previsto per l'entrata in vigore;
- con il verbale di accordo del 20 dicembre 2013 ABI e le Segreterie Nazionali dei Sindacati di settore hanno assunto l'impegno di stipulare, entro il 31 marzo 2014, un Accordo quadro per l'attuazione nel settore del credito dei richiamati Provvedimenti del Garante;
- il Provvedimento – che entrerà in vigore il 1° ottobre 2014 – è finalizzato a "garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice, in ordine ai temi della «circolazione» delle informazioni riferite ai clienti in ambito bancario e della «tracciabilità» delle

- il Provvedimento prescrive che le predette misure siano adottate “nel rispetto della vigente disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori ex art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300”;
- l’art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300 prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati previo accordo sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali;
- l’art. 114 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 stabilisce che “Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300”;
- il Provvedimento richiede che siano attivati “specifici alert” relativi alle operazioni di inquiry eseguite dagli incaricati volti “a rilevare intrusioni o accessi anomali ai dati bancari, tali da configurare eventuali trattamenti illeciti”;
- il Provvedimento definisce “un quadro unitario di misure necessarie e opportune” per tutte le banche e i gruppi bancari;
- le misure del Provvedimento “debbono essere osservate pure dalle società che operano in outsourcing – anche quando non appartengono al gruppo bancario – allorché l’attività esternalizzata sia connessa all’esecuzione di rapporti contrattuali (intercorrenti tra banca e cliente) e richieda l’utilizzo di funzioni applicative a supporto dell’operatività bancaria”;
- nel già citato Accordo Quadro di settore, le Parti nazionali hanno quindi convenuto che:
  - ai sensi delle vigenti discipline legislative, ed in particolare della facoltà riconosciuta nell’ambito della contrattazione di secondo livello per la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento, tra l’altro, alla “introduzione di nuove tecnologie”, i predetti accordi possono essere stipulati con gli organismi sindacali aziendali di cui all’art. 24 del ccnl 19 gennaio 2012, considerata la necessaria uniformità ed il carattere eccezionale degli adempimenti connessi all’attuazione del Provvedimento del Garante;
  - ai fini di cui sopra, il confronto a livello aziendale è finalizzato a verificare la coerenza delle proposte dell’impresa con le vigenti disposizioni in materia ed il presente Accordo quadro ed a stipulare i conseguenti accordi ex art. 4, comma 2, l. n. 300 del 1970, a valere ad ogni conseguente effetto dalla predetta data del 3 giugno 2014;

**tutto ciò premesso e considerato**

**le Parti convengono quanto segue:**

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, il quale conferma che le soluzioni informatiche presentate sono idonee al controllo dei trattamenti condotti su singoli elementi

incaricati, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate per il loro trattamento. Sono svolte altresì verifiche periodiche sulla corretta conservazione dei file di log per il periodo" sopra previsto;

d) "l'attività di controllo è adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate";

- in sede aziendale sono state fornite informazioni agli Organismi sindacali in ordine alle unità organizzative cui è affidato il trattamento dei dati bancari dei clienti in base a quanto previsto dal Provvedimento di che trattasi, nonché sulle modalità di indagine a campione.
- i lavoratori tempo per tempo incaricati saranno destinatari di apposita informativa in merito alle procedure adottate e ai connessi adempimenti ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196 del 2003; tale informativa viene portata a conoscenza di tutti i lavoratori. Inoltre, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 72 del ccnl 19 gennaio 2012, possono svolgersi, ove necessario, specifiche attività formative retribuite.
- in sede di incontro annuale ex art. 12, ccnl 19 gennaio 2012, si procederà tempo per tempo alla verifica in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo. IN tale occasione saranno forniti dati aggregati a livello di azienda in merito al numero di controlli di 1° e di 2° livello effettuati sugli alert;
- per quanto altro non espressamente richiamato nel presente Accordo quadro, si fa rinvio alle prescrizioni dell'Accordo Quadro di settore del 15 aprile 2014 e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in oggetto n. 192 del 12 maggio 2011;
- il presente Accordo viene sottoscritto tra le Parti esclusivamente con la finalità di dar corso agli adempimenti urgenti previsti dal citato Provvedimento del Garante n.192/2011 (e successive integrazioni) di cui in Premessa. Viene pertanto esclusa ogni finalità di controllo a distanza dei dipendenti.

In allegato è riportato il Documento con le specifiche tecniche e organizzative.

Letto, confermato e sottoscritto

BNL S.p.A.

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti in BNL S.p.A.

DIRECREDITO

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA